

# **JOBS ACT**

## **NASpl**

### **Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego**

**d.lgs. n. 22/2015**

**in vigore dal 7 marzo 2015  
con effetto dal 1° maggio 2015**

**Inps, circolare n. 94/2015**

*Eleonora Gaborin*

*Nicola Porelli*

Studio associato Bua & Porelli

## Art. 1

# Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

A decorrere **dal 1° maggio 2015** è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego:

## NASpI

### Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego

con funzioni di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.

Si applica per eventi di disoccupazione che si verificano a partire **dal 1° maggio 2015**.

*La NASpI sostituisce ASPI e mini-ASPI*

## Art. 2

# Destinatari

Sono destinatari i **LAVORATORI DIPENDENTI**

*(compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un rapporto in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato)*

**con esclusione di:**

- ❖ dipendenti a tempo indeterminato delle P.A.;
- ❖ operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Per la categoria dei co.co.co. anche a progetto è prevista la DIS-COLL.

# Art. 3

## Requisiti

La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano **perduto involontariamente** la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. siano in stato di disoccupazione (D.Lgs. 181/2000);
2. possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione (purchè per esse risulti una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali);
3. possano far valere 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione;

# Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere **involontario**, pertanto sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Tuttavia la NASpl è riconosciuta nel caso di dimissioni che avvengano:

❖ per **giusta causa**: cioè quando sono motivate

- dal *mancato pagamento della retribuzione*;
- dall'aver subito *molestie sessuali nei luoghi di lavoro*;
- da *modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative*;
- *mobbing*;
- da *notevoli variazioni delle condizioni di lavoro*;
- dallo *spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive*;
- dal *comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente*.

❖ **durante il periodo tutelato di maternità** (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

In merito alla ***risoluzione consensuale del rapporto*** si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 604/66.

# Art. 4

## Calcolo e misura

$$\text{RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE} = \frac{\text{RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI DEGLI ULTIMI 4 ANNI}}{\text{n° SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE}} \times 4,33$$

PER IL CALCOLO DELLA NASpl

Se nel 2015 la **retribuzione mensile**  $\leq$  **1.195 euro** (*importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente*) l'**indennità NASpl** è uguale al **75% della retribuzione**.

Se la **retribuzione**  $>$  **1.195 euro**, l'**indennità** è pari al **75% di 1.195 incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.195**.

L'indennità non potrà superare, per il 2015, l'importo di 1.300 euro.

La NASpl si **riduce del 3%** ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

## Art.5

### Durata

La NASpl è corrisposta mensilmente per un **numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.**

Non sono computati i periodi che hanno dato luogo all'erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Per gli eventi che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpl verrà corrisposta per un **massimo di 78 settimane** (1,5 anni).

## Art. 6

### Domanda e decorrenza della prestazione

La domanda di NASpl:

- ❖ va presentata in via telematica all'INPS;
- ❖ entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (*termine di decadenza*).

Il trattamento spetta:

- ❖ a partire dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- 
- ❖ dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda (se domanda presentata successivamente).



# Art. 7

## Condizionalità

L'erogazione della NASpl è subordinata alla:

- ❖ ***permanenza dello stato di disoccupazione;***
- ❖ regolare ***partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale*** proposte dai Servizi competenti (*Centri per l'impiego e gli altri organismi autorizzati o accreditati...*)
- ❖ compilazione della ***dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro*** (DID) che può essere rilasciata direttamente all'INPS al momento della presentazione della domanda di NASpl, qualora non abbiano già rilasciato tale dichiarazione tramite PEC o presentandosi personalmente presso il Centro per l'Impiego.

Con decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, dovranno essere introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpl alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

## Art. 8

### Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento NASpl che gli spetta e che non gli è ancora stato erogato:

- a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- mediante domanda telematica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o dalla data della sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

L'erogazione anticipata non dà diritto:




- ❖ alla contribuzione figurativa
- ❖ all'Assegno per il Nucleo Familiare.

**ATTENZIONE:** *Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata è tenuto a restituire per intero l'anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto sia instaurato con la cooperativa in cui ha sottoscritto una quota di capitale sociale.*

## Art. 9

# Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Durante il periodo di percezione della NASpl:

- ❖ se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale  $>$  al minimo escluso da imposizione fiscale  **DECADENZA DELLA PRESTAZIONE**  
(salvo in caso di rapporto di durata inferiore a 6 mesi in cui la prestazione viene sospesa d'ufficio solo per la durata del rapporto di lavoro)
- ❖ se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato con reddito  $<$  al minimo escluso da imposizione fiscale  **NASpl RIDOTTA** (conserva il diritto alla prestazione, anche se ridotta, solo se comunica all'Inps il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, e se il datore di lavoro o utilizzatore siano diversi dal datore di lavoro o utilizzatore per i quali prestava l'attività, cessata, che ha dato origine alla NASpl e non vi siano rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo o assetti proprietari coincidenti.)
- ❖ il lavoratore con due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che ne cessi uno a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o in caso di risoluzione consensuale (conciliazione) e con reddito inferiore al limite fissato per la conservazione dello stato di disoccupazione  **NASpl RIDOTTA** (a condizione che comunichi all'Inps il reddito annuo previsto entro 30 giorni dalla domanda di NASpl)

## Art. 10

### Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

Qualora, durante il periodo di percezione della prestazione NASpi, il lavoratore intraprenda un' **attività lavorativa autonoma o di in forma di impresa individuale e ne ricava un reddito < al limite previsto per la conservazione dello status di disoccupato,** deve informare l'Inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo previsto.



La **NASpi è ridotta dell'80% del reddito previsto**, rapportato al periodo tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il godimento della prestazione, o se antecedente, la fine dell'anno.

# Art. 11

## Decadenza

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl nei seguenti casi:

- ❖ perdita dello stato di disoccupazione;
- ❖ inizio di attività lavorativa subordinata senza comunicazione;
- ❖ inizio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa senza comunicazione;
- ❖ raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- ❖ acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl;
- ❖ regolare partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale;
- ❖ violazione di quanto previsto dall'art. 4, co. 41 e 42, della legge 92/2012:
  - rifiuto, senza giustificato motivo, di partecipare ad iniziative di politica attiva o di attivazione proposte dai servizi competenti;
  - rifiuto di un offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

# Art. 12

## Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33; **entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpi per l'anno in corso** (attenzione, tale limite non era previsto per l'ASpl).

**Per l'anno 2015 il massimale mensile è pari a 1.820 euro.**

# Regime fiscale

L'indennità NASpI costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito, pertanto sulle somme erogate a titolo di indennità:

- ❖ si applicano le ritenute IRPEF;
- ❖ vengono riconosciute le eventuali detrazioni fiscali per reddito e per carichi di famiglia;
- ❖ viene effettuato il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo;
- ❖ si rilascia la Certificazione Unica (da parte dell'INPS).

*Buon Lavoro!*